

Legge regionale 17 luglio 1996 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

Art. 5

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, provvede all'adeguamento delle specie faunistiche cacciabili di cui agli articoli 3 e 4 in presenza di eventuali variazioni introdotte all' elenco delle specie cacciabili di cui all' articolo 18 della legge 157/1992, in conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 43, comma 26, L. R. 30/1999